



# COMUNE DI VALFABBRICA

PROVINCIA DI  
PERUGIA

## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE  
NUM. 12 DEL 31-05-2022

ORIGINALE

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

<b>BACOCOLI ENRICO</b>	<b>P</b>	<b>LIGI ROLANDO</b>	<b>P</b>
<b>CHIAPPINI VENANZIO</b>	<b>P</b>	<b>AGOSTINELLI MARA</b>	<b>A</b>
<b>COZZALI SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>NAZZARENI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>ANASTASI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>CASTAGNOLI ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>TESSITORE UMBERTO</b>	<b>P</b>	<b>BOCCACCI ELISA</b>	<b>P</b>
<b>CANESCHI LORENA</b>	<b>P</b>	<b>PETROSI LOREDANA</b>	<b>A</b>
<b>BORDICHINI STEFANO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13  
In carica 13

Presenti n. 10  
Assenti n. 3

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Assente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

- La seduta è Pubblica

- Sono nominati scrutatori i Signori:

ANASTASI FRANCO

BORDICHINI STEFANO

BOCCACCI ELISA

modificata

con Delibera

n°

del

integrata

con Delibera

n°

del

Rettificata

con Delibera

n°

del

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- la Regione Umbria con L.R. n.11/2013 ha istituito l'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) alla quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;
- con delibera 443 del 31.10.2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 527 della Legge 2015/2017;
- con deliberazione 363/2021/R/Rif ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamate

- la L. 147/2013, articolo 1, e in particolare i in particolare:
- il c. 654, che stabilisce l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana;
- Il c. 683, che riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il c. 666, che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Dlgs 504/92, nella misura del 5% sull'importo dei tributi;
- L'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019 che prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente e la trasmissione ad ARERA, dopo le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione

Rilevato che:

- con Deliberazione n. 5 del 22/6/2021, AURI, in qualità di Ente territorialmente competente ha provveduto alla validazione ai sensi

dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022 dei comuni del Sub Ambito n. 2, di cui fa parte il Comune di Valfabbrica, elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4;

- dal Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 per il comune di Valfabbrica si evince che:
  - il totale dei “costi efficienti” calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Valfabbrica e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade con l’applicazione del MTR-2 per il 2022 è di € 732.759;
  - il PEF approvato per l’anno 2021 è di € 668.107
  - il fattore rho di incremento percentuale del PEF 2022 sul PEF 2021 (per la definizione del “tetto alle entrate tariffarie”) è 1,50%;
  - Le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, ovvero il cosiddetto “tetto ai costi ammissibili del PEF” è di € 678.129;
  - Il PEF finale 2022 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 è di € 678.129, di cui 317.028 Cv e 361.101 Cf;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) definiscono la metodologia per la definizione dei costi del servizio rifiuti e la procedura per l’approvazione dei Piani finanziari e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, in linea con le precedenti annualità;

Dato atto che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell’AURI ed entro il termine di legge, l’assunzione delle deliberazioni tariffarie con l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/5/2022 con la quale si propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle Tariffe TARI relative all’anno 2022;

Vista la precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 6 del 11/3/2022 ad oggetto “*modalità e scadenze di versamento in acconto della tassa rifiuti (tari) per l’anno 2022*”;

Dato atto che l’importo da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI viene ridotto in base a quanto disposto dalla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 applicando le seguenti detrazioni:

- Recupero da evasione tributaria (incassi stimati) € 30.000,00
- Sanzioni per violazione norme rifiuti (incassi stimati) € 500,00
- Proventi scuole da MIUR (incassi stimati) € 1.700,00

In aumento di € 150,00 rispetto ai quanto precedentemente comunicato ad AURI a seguito di correzione delle stime;

Considerato pertanto che i costi complessivi del Piano finanziario da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe ammonta ad € 645.929 Iva compresa, così ripartiti:

- Costi Fissi           euro 361.101
- Costi Variabili     euro 317.028

Ritenuto di applicare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base degli stessi criteri adottati per gli anni precedenti:

- 70 % a carico delle utenze domestiche;
- 30 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, del 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di prevedere l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e consente altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio;

Constatato che l'applicazione puntuale del metodo normalizzato, pur consentendo una scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd all'interno dei valori proposti dal DPR 158/99, come risulta da varie proiezioni effettuate anche negli anni precedenti, determina tariffe molto sperequate tra le diverse categorie di utenze non domestiche, ciò dovuto anche al fatto che l'Ente ha una popolazione residente ed un numero di insediamenti produttivi molto esigui rispetto alla vastità del territorio ed al costo del servizio da coprire;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più omogenee le tariffe per le utenze non domestiche, di poter derogare parzialmente alla rigidità del metodo normalizzato, così come consentito dalla Legge 147/2013, rimodulando i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, secondo il disposto di cui al comma 652 sopra richiamato, confermando gli stessi coefficienti adottati per gli anni precedenti;

Ritenuto altresì di modificare il solo coefficiente Kb relativo alle utenze domestiche con un solo componente che da 0,60 è stato portato a 0,70 per distribuire più uniformemente gli scostamenti tariffari tra le utenze domestiche per l'anno 2022 pur rimanendo all'interno del range previsto tra il minimo e il massimo;

Viste le tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la necessità di provvedere, nell'ambito della manovra finanziaria, alla determinazione delle Tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche come da prospetti Allegati alla presente deliberazione.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;

Ravvisata, infine, la necessità di dover provvedere a stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2022 da effettuarsi in 2 rate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno 2021 da versare entro le scadenze di seguito riportate e 1 rata a saldo e conguaglio con le tariffe 2022, in coerenza con quanto già stabilito da questo consiglio con atto n. 6 del 11/3//2022:

prima rata: 31 maggio 2022

seconda rata: 31 agosto 2022

terza rata a saldo/conguaglio: 15 dicembre 2022

con possibilità di versamento dell'acconto in unica soluzione entro il 31 maggio 2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata infine la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto:

il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»*

il comma 5-sexiesdecies che prevede che: *«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stabilito al 31 maggio 2022.»*

Preso atto del recente “Decreto Legge Aiuti” 17 maggio 2022, n 50 con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto il riallineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli del bilancio di previsione, stabilito al 31 maggio 2022, al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni ARERA, disponendo inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possono effettuare una variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

#### Acquisiti

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/5/2022;

Udita la relazione dell'Assessore Mencarelli, che ha illustrato congiuntamente la proposta relativa al piano economico finanziario tari e la proposta relativa alle tariffe tari 2022;

Udito l'intervento del Consigliere Tessitore e del Sindaco;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del “Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

con votazione palese che riporta il seguente esito:  
Consiglieri presenti 10, favorevoli 7, astenuti 3 (Tessitore, Boccacci, Nazzareni);

## DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato;

1. **Di dare atto** che al Piano Economico Finanziario 2022 redatto con il metodo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, validato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/6/2021, e di cui il Consiglio ha già preso atto con precedente delibera, ai fini della approvazione delle tariffe TARI, sono portate in riduzione le seguenti voci, come da prospetto allegato alla presente deliberazione:
  - le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 previste per l'anno 2022;
  - le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI previste per l'anno 2022;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie previste per l'anno 2022;e che pertanto che i **costo complessivi del Piano finanziario da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe ammonta ad € 645.929**;
2. **di approvare**, per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i seguenti valori propedeutici:
  - la percentuale di ripartizione dei costi da coprire tra le **utenze domestiche (70%)** e le **utenze non domestiche (30%)**, agli stessi valori degli anni precedenti, determinata sulla base della ripartizione del gettito anni precedenti;
  - le categorie di utenze domestiche e non domestiche con relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd scelti per il calcolo delle tariffe TARI come risultante dagli allegati prospetti;
3. **di approvare**, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le Tariffe TARI 2022 destinate alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da Allegati prospetti alla presente deliberazione;
4. **di dare atto** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;
5. **di dare atto** che con le tariffe TARI di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

6. **di dare atto** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, sull'importo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%;
7. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2022 da effettuarsi in 3 rate, di cui 2 in acconto sulla base delle tariffe dell'anno 2021 e 1 rata a saldo e conguaglio sulla base delle tariffe 2022, in coerenza con quanto già stabilito da questo Consiglio con atto n. 6 del 11/3/2022:
- prima rata acconto: 31 maggio 2022
  - seconda rata acconto: 31 agosto 2022
  - terza rata a saldo/conguaglio: 15 dicembre 2022
- con possibilità di versamento dell'acconto in unica soluzione entro il 31 maggio 2022
8. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine il Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti 10, favorevoli 7, astenuti 3 (Tessitore, Boccacci, Nazzareni);

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA**

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 25-05-2022

Il Responsabile  
**Santioni Stefano**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 25-05-2022

Il Responsabile  
**Santioni Stefano**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. GRILLI FRANCESCO

**IL PRESIDENTE**  
BACOCOLI ENRICO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.**

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 21-06-22 e fino al 06-07-22, Reg. n. 403, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 21-06-22

---

Che la presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[ ] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 31-05-22.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li 21-06-22